



Pubblico e privato negli agri marmiferi apuani. Banco di prova per il diritto di proprietà nel sistema di protezione multilivello

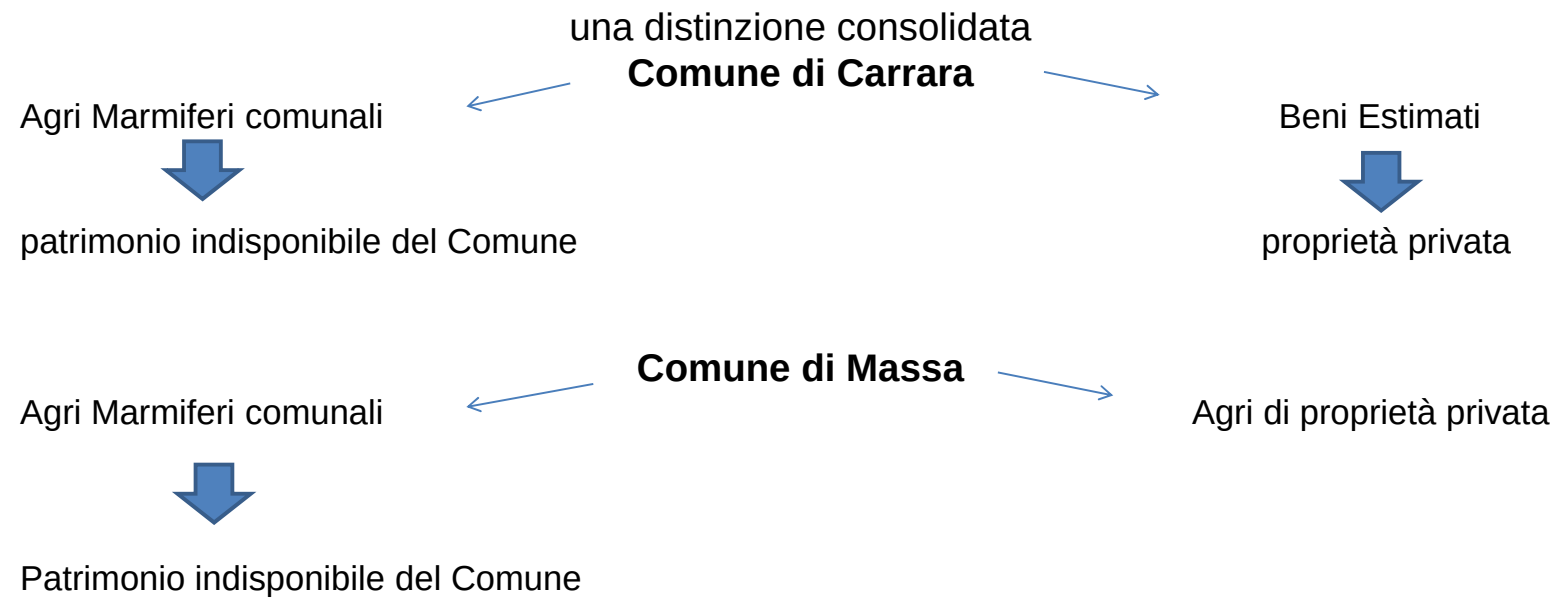
*Gli agri marmiferi apuani tra regime proprietario e regime concessorio.
Dalla legge mineraria ai giorni nostri*

Riccardo Diamanti

22 Febbraio 2019



Agri Marmiferi comunali e Beni Estimati o privati



22 Febbraio 2019



LUISS

La disciplina degli Agri Marmiferi Comunali del Comune di Carrara

Legge mineraria del 1927 art. 64 ➡ prevede l'emanazione di un Regolamento Comunale sulle concessioni degli Agri Marmiferi – Deliberazione C.C. Carrara 3/10/1952 n. 229. Incarico a Commissione di esperti per uno studio sul regime degli agri e per la predisposizione di un regolamento

Commissione composta da Emanuele Piga, Filippo Vassalli e Massimo Severo Giannini – relazione del 10/12/1954

Afferma che:

- a) Gli agri comunali appartengono al patrimonio indisponibile del Comune di Carrara e non al demanio ➡ concessi ai privati attraverso il livello
- b) rapporto di livello ➡ elementi comuni con enfiteusi ed usufrutto
- c) Il livello è perpetuo ➡ limite di durata: esaurimento cava
- d) Il diritto del livellario è usucapibile - trasferibile per atto tra vivi (con autorizzazione Comune) e successione. È un diritto reale di natura privatistica.
- e) Art. 64 Legge mineraria del 1927 ➡ il Regolamento deve disciplinare le concessioni nel rispetto delle linee essenziali della legislazione estense.

22 Febbraio 2019



La giurisprudenza di legittimità – regime degli Agri Marmiferi comunali e del livello

❑ Corte di Cassazione 24 maggio 1954 n. 1679

- Possibilità di usucapire il livello, definito come **enfiteusi**, con obbligo di coltivazione della cava.

L'usucapibilità non pregiudica la destinazione pubblica (sfruttamento della cava)

- Trasmissibilità del livello e riconoscimento ogni 29 anni della proprietà comunale (*recognitio in dominum*)
- Esclusione della natura demaniale degli Agri
- Livello come enfiteusi perpetua senza obblighi di miglioramento e senza diritto di affrancazione, salvo decadenza per inoperosità per due anni continuativi, mancato pagamento del canone, alienazione del livello senza il consenso del Comune, mancata *recognitio in dominum*
- Livello come **diritto reale di godimento di natura privata creato da un atto pubblicistico amministrativo**
- Piena vigenza della disciplina estense e necessità di **coordinamento** dell'emanando Regolamento con la stessa

22 Febbraio 2019



La giurisprudenza di legittimità successiva sino alla metà degli anni settanta. Conferma

❑ Corte di Cassazione 1 febbraio 1957 n. 367

- Il diritto di sfruttamento delle cave è un vero e proprio **diritto reale frazionabile dalla proprietà piena**, e non è affatto indisponibile.
- Possibilità di tutela del possesso con azioni di manutenzione e reintegrazione

❑ Corte di Cassazione 14 ottobre 1967 n. 2462

- Il livellario è titolare di un **diritto soggettivo di carattere reale** e privatistico con giurisdizione del giudice ordinario sulle relative controversie.

❑ Corte di Cassazione 8 luglio 1972 n. 2291

- Giurisdizione del giudice ordinario in una controversia avente ad oggetto l'uso di strade di accesso alle cave e sulla domanda di risarcimento danni nei confronti del Comune per soppressione di una vecchia strada demaniale
- Ribadita la natura di **enfiteusi perpetua del diritto di livello**

22 Febbraio 2019



Prime variazioni sul tema della giurisdizione. Conseguenze sostanziali

❑ Legge 6 dicembre 1971 n. 1034

- Art. 5 → attribuzione al TAR della giurisdizione esclusiva sulle controversie in materia di concessioni amministrative, con l'eccezione di quelle relative ad indennità, canoni ed altri corrispettivi dovuti per la concessione

❑ Corte di Cassazione 5 febbraio 1988 n. 1203 (questione di giurisdizione)

- Affitto di cava senza autorizzazione del Comune che aveva adito il TAR
- Regolamento preventivo di giurisdizione
- Apparente continuità → diritto soggettivo derivante dall'atto di concessione in livello
- Discontinuità → giurisdizione esclusiva del TAR anche su diritti, ex legge 1034/1971

segue

22 Febbraio 2019



segue

❑ Corte di Cassazione 10 maggio 1995 n. 5118 (questione di giurisdizione)

- Accertamento sul diritto di proprietà di un livello affrancato nel 1893.
- Difesa del Comune: nullità dell'affrancazione e giurisdizione del TAR
- Regolamento preventivo di giurisdizione
- Anche in questo caso apparente dichiarata continuità con la sentenza n. 1679/54, ma giurisdizione del TAR ➡ oggetto del giudizio qualificato come ➡ accertamento dell'insussistenza della concessione livellaria a seguito di atto di affrancazione, anziché accertamento del diritto di proprietà.
- Iniziale spostamento verso una concezione pubblicistica del rapporto di livello facendo leva sulla legge 1034/1971

22 Febbraio 2019



Evoluzione della giurisprudenza amministrativa anteriore alla sentenza della Corte Costituzionale n. 488/95

Fine anni ottanta ➡ spostamento marcato verso una configurazione pubblicistica

❑ Consiglio di Stato, sez. V, 3 giugno 1987 n. 361

- riconferma dell'interpretazione dell'art. 64 Legge mineraria, ma spostamento verso una considerazione pubblicistica del livello
- Apparente continuità ➡ si parla ancora di enfiteusi, incompatibile con il diritto di affrancazione
- Si ribadisce che oggetto dell'enfiteusi era l'estrazione del materiale fino all'esaurimento.
- Novità assoluta ➡ il livello viene definito come concessione mineraria che ha per oggetto la coltivazione di sostanze minerarie e a cui *"appare difficile immaginare l'applicazione di istituti predisposti per gli immobili produttivi"*
- nullità dei contratti di affrancazione in contrasto con Corte di Cassazione Torino 11 novembre 1879. Applicazione degli istituti pubblicistici sulla contestazione di addebiti

22 Febbraio 2019



segue

□ Consiglio di Stato, sez. V, 16 aprile 1998 n. 444

- ribadisce la piena assimilabilità della concessione livellare alla concessione mineraria, con conseguente contestazione di addebiti e applicazione del procedimento amministrativo
- abbandono della prospettiva privatistica, valorizzando le affinità tra livello e concessione mineraria

22 febbraio 2019



La svolta definitiva

❑ **Corte Costituzionale 20 novembre 1995 n. 488**

rinvio a relazione dell'Avv. Roberto Righi

In sintesi:

ha ad oggetto soltanto la disciplina degli Agri Marmiferi di proprietà comunale e non dei Beni Estimati;
respinge la questione di costituzionalità della L.R.T. 104/95, che dettava i principi per il Regolamento, tra cui onerosità e temporaneità;
incompatibilità della normativa estense con l'attuale ordinamento ➡ competenza della Regione ad indicare i criteri direttivi in ordine al Regolamento

❑ **TAR Toscana 20 dicembre 1999 n. 1111**

- Richiesta di annullamento del Regolamento approvato dal Comune di Carrara per violazione dell'art. 64 L. min. e per la retroattività
- TAR ➡ respinge il ricorso.
- Regolamento atto di autonomia con efficacia analoga alla legge
- Legge estense temporaneamente in vigore fino al Regolamento e **impossibilità di coordinare** la legge estense con la normativa mineraria
- impronta pubblicistica della disciplina delle cave
- **Negata la perpetuità**

segue

22 Febbraio 2019



segue

- Il Regolamento **non ha efficacia retroattiva**, in quanto non tocca rapporti giuridici definiti ed esauriti, **bensì in essere**
- Impossibilità di applicazione analogica dell'art. 53 L. min. che conserva la perpetuità per alcune miniere
- Il livellario **non è titolare di un diritto reale di godimento**, e quindi **non è dovuto alcun indennizzo** di espropriazione
- Livello definitivamente ricondotto a concessione pubblica
- Agri Marmiferi comunali marcatamente differenziati dai Beni Estimati, non disciplinati dal Regolamento

Si compie così un percorso che, attraverso una norma sulla giurisdizione esclusiva del TAR (L. 1034/1971), trasforma completamente la natura del livello nonostante il richiamo solo apparente alla continuità con la precedente giurisprudenza di Cassazione.

La giurisdizione esclusiva di fatto (ed impropriamente) trasforma la natura dei diritti.

22 Febbraio 2019



Anche la giurisprudenza ordinaria

Segue il nuovo orientamento, con una completa inversione di rotta.

- Viene negata l'usucapibilità del livello (Trib. Massa 15 aprile 2003 anche in riferimento agli agri comunali di Massa **disciplinati tutt'ora dalle leggi estensi**)
- L'usucapione sottrae il bene alla sua destinazione (Trib. Massa 24 febbraio 2011 n. 116)  ed è incompatibile con la disciplina pubblicistica delle concessioni (Corte di Appello di Genova 31 luglio 2013 n. 983)
- Incompatibilità del diritto di livello (diritto reale  enfiteusi) con la concessione amministrativa di estrazione (Cass. 15 ottobre 2018 n. 25689)

22 Febbraio 2019



Alcune notazioni a margine

- Presupposto della svolta ➡ natura pubblicistica della disciplina delle cave ➡ incompatibile con diritti reali di natura privatistica.
- In realtà art. 45 L.M. ➡ Cave e torbiere ➡ al privato proprietario del suolo.
- Secondo la legge mineraria l'interesse pubblico all'escavazione della cava si realizza attraverso l'attività del proprietario del suolo.
- Cave di proprietà comunale ➡ patrimonio **disponibile** del comune ➡ oggetto di negozi di diritto privato (TAR Lazio Roma, Sez. II bis, 24 settembre 2014 n. 9963, C. di Stato, Sez. VI 13 giugno 2000 n. 3291, C. di Stato, Sez. VI 26 luglio 1986 n. 572)
- Conseguenze ➡ dubbi sulla necessaria coincidenza tra interesse pubblico e concessione pubblicistica (affermato dal TAR Toscana 1999/1111 e Cass. 25689/2018), e sulla incompatibilità tra diritti reali di natura privatistica e interesse pubblico

22 Febbraio 2019



I Beni Estimati definizione

Editto di Maria Teresa Cybo Malaspina del 1751: risolve una vertenza tra Vicinanze e privati e detta una disciplina per le cave iscritte agli Estimi (registri immobiliari) almeno da vent'anni antecedenti.

“Se l'allibrazione delle medesime è seguita venti anni prima della presente Nostra ordinazione, niun diritto pretendere mai più possa sopra di esse, o sopra i loro Possessori, la vicinanza né di cui agri sono situate non altrimenti che se a favore dei possessori medesimi militasse l'immemorabile, o la centennaria o concorresse a prò loro un titolo il più legittimo che immaginare si possa”.

Per le cave iscritte all'Estimo da meno di vent'anni, la vicinanza poteva chiedere ai possessori il titolo di acquisto e, se non mostrato, pretendere una prestazione attraverso il contratto di livello

Da allora i Beni Estimati sono sempre stati trattati come **beni privati**, distinti dagli agri marmiferi comunali, e come tali iscritti nel primo Catasto Particellare Estense del 1824, sulla base di un provvedimento normativo (Notificazione Petrozzani)

22 Febbraio 2019



Beni Estimati. L'affermazione giurisprudenziale della natura privata di tali beni

- **Lo stato attuale.** Il contenzioso.

Il Comune di Carrara, a partire dal 2014, ha iniziato a rivendicare la proprietà dei Beni Estimati. I proprietari hanno chiesto l'accertamento del loro diritto di proprietà contestato di fronte al Giudice Ordinario.

- **Legge Regionale Toscana n. 35/15, art. 32, comma 2**, affermava l'appartenenza dei beni al patrimonio indisponibile del Comune.

- Questioni di costituzionalità sollevata da Trib. Massa ➡ **Corte Costituzionale 24 ottobre 2016 n. 228** ➡ **art. 32 comma 2 LRT 35/15** illegittimo per violazione **dell'art. 117, comma 2, lettera L** della Costituzione (difetto di competenza Regionale) (sul tema v. M. Esposito "*Pubblico e privato nella disciplina giuridica delle cave*", Giur. Cost., 2016, 1821 ss, nonché M. Cecili "*Inquadramento storico-normativo dei c.d. Beni Estimati nei Comuni di Massa e Carrara (dal 1751 al centro delle polemiche)*", Riv. Giur. Edilizia, 2018, 255 ss)

La sentenza sarà analizzata nella relazione dell'Avv. Roberto Righi

segue

22 Febbraio 2019



segue

- **Trib. Massa 5 febbraio 2018 n. 105.** Beni Estimati hanno natura privata
 - ➡ sia sulla base dell'interpretazione dell'Editto di Maria Teresa del 1751
 - ➡ sia in relazione a comportamenti assunti dal Comune di Carrara dal 1751 ad oggi ➡ sia in relazione alla situazione di fatto consolidata dall'Editto di Maria Teresa ad oggi (Diritto vivente richiamato anche da Corte Cost. 228/2016)
- Attualmente pendente Appello proposto dal Comune di Carrara alla Corte di Appello di Genova

22 febbraio 2019



I precedenti. Le conclusioni della Commissione Piga, Vassalli e Giannini

- Relazione della Commissione Piga–Vassalli-Giannini. L’Editto di Maria Teresa del 1751 riconosce “ ... *il **diritto di proprietà** a favore dei privati che avessero allibrata la cava da almeno 20 anni o che fossero in grado di dimostrare il possesso con un giusto titolo*”
- Distinzioni tra cave di proprietà privata e cave di proprietà comunali ➡ ben individuata anche nella Notificazione Governatoriale del 24 settembre 1823, provvedimento Normativo che ha istituito il primo Catasto particellare Estense ➡ riferimento ai “possessori” che possono vantare un giusto titolo di acquisto del **dominio** ai sensi della legge 1 febbraio 1751 (cave Estimate ...)

22 Febbraio 2019



La posizione del Comune di Carrara sino alle odierne rivendicazioni. Il Regolamento sugli Agri Marmiferi e la L.R.T. 104/95

- **Nessuna rivendicazione** dei Beni Estimati da parte del Comune di Carrara sino all'attuale contenzioso.
- **Riconoscimento** dell'esistenza di **beni privati** nell'art. 1 del Regolamento degli Agri marmiferi del Comune di Carrara (Deliberazione C.C. 61/2005) *"con la denominazione "Agri Marmiferi Comunali" si indicano tutte le zone montane del Comune di Carrara intestate a quest'ultimo come piena proprietà, o come dominio diretto, nel Catasto Estense approvato con editto sovrano del 27 novembre 1824.*
Gli agri marmiferi comunali fanno parte del patrimonio indisponibile del Comune di Carrara".
- Legge Regionale Toscana 104/95 *"La ricerca e la coltivazione degli agri marmiferi di Massa e Carrara, se di essi il Comune risulti proprietario ai sensi delle normative in atto all'entrata in vigore della presente, è disciplinata con regolamento dei Comuni stessi, ciascuno per il rispettivo territorio, ai sensi del III comma dell'art. 64 della RD 29.7.1927, n. 1443".*
- Sia nel Regolamento comunale degli agri marmiferi, sia nella legge Regionale Toscana 104/95 si riconosce che **esistono beni privati accanto agli agri comunali**

22 Febbraio 2019



La giurisprudenza di legittimità antecedente a Corte Cost. 228/2016 e a Trib. Massa 105/2018. Conferma della natura privata dei Beni Estimati

- La giurisprudenza, antecedente agli ultimi interventi della Corte Costituzionale e del Tribunale di Massa ha sempre costantemente affermato la natura privata dei Beni Estimati che può definirsi **diritto vivente**.
- **Corte di Cassazione (Sez. I civile, 24 maggio 1954, n. 1679, in *Foro It.*, 1954, I, c. 534)** (in Giust. Civ. 1955, 5, 1491 – 1492 con nota adesiva di A. M. Sandulli) afferma che **“Secondo tale sistema (Estense NDR) , le cave già, aperte ed intestate ai privati nei termini stabiliti dalla legge del 1751 erano considerate di proprietà privata mentre tutte le altre erano comunali”**.
- **Le Corte di Cassazione S.U., 14 ottobre 1967 n. 2462** ➡ “Secondo tale sistema (Estense NDR), le cave già aperte e intestate ai privati nei termini stabiliti dalla legge del 1751, erano considerate di **proprietà privata**, mentre tutte le altre erano comunali” (in *Foro It.*, 1967, I, 2283)
- **Cass. 8 luglio 1972 n. 2291** ➡ “a norma della legge 1° febbraio 1751 di Maria Teresa, duchessa di Massa e principessa di Carrara, le cave già aperte ed intestate ai privati nei termini da essa legge stabiliti, erano considerate di **proprietà privata**. Le altre costituivano beni di proprietà perpetua ed inalienabile dei comuni, e potevano venir concesse per lo sfruttamento ai privati, i quali, attraverso la concessione, acquistavano un diritto denominato <livello perpetuo>, trasmissibile a chiunque mortis causa o per atto tra vivi” (in *Foro It.*, 1972, I, 2797).

22 Febbraio 2019



Natura privata anche per la giurisprudenza ordinaria di merito, per quella amministrativa, tributaria e speciale

- **Trib. Massa 29 aprile 2014 n. 495 – 24 febbraio 2011 n. 116.** Riconoscono il diritto di proprietà privata sui Beni Estimati
- **Trib. Massa 9 giugno 2010 n. 123 – 18 dicembre 2014 n. 1422 – 25 febbraio 2014 n. 195.** Riconoscono l'usucapione del diritto di proprietà relativamente a Beni Estimati
- **Commissario per la liquidazione degli usi civici di Lazio, Toscana ed Umbria, sentenza del 30 settembre 2010 n. 501.** Nega la natura di demanio civico degli agri marmiferi comunali e trae argomenti dall'esistenza, accanto agli agri marmiferi comunali, dei Beni Estimati di natura privatistica
- **Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara, sez. II, 23 gennaio 2011 n. 14.** Esistono *“due tipologie di terreni marmiferi, alcuni terreni c.d. Agri marmiferi, risultano di proprietà del Comune di Carrara detenuti dalle società in regime di concessione, altri invece di **proprietà** delle società medesime c.d. “Beni Estimati”.*

22 Febbraio 2019



Circolazione dei Beni Estimati come beni privati

- i Beni Estimati hanno sempre circolato quali beni privati.



- atti di acquisto a titolo originario (sentenze di accertamento di usucapione)
- atti notarili di trasferimento di proprietà. Peraltro si riscontrano atti notarili di trasferimento di proprietà anche prima dell'Editto di Maria Teresa del 1751, a partire dal XV secolo sino a tutto il XVIII. Sussistono atti notarili anche nei dieci anni successivi all'Editto, che distinguono tra cessione del pieno dominio (Beni Estimati) e cessione del livello (Agri Marmiferi delle Vicinanze)
- trasferimenti di proprietà in sede di procedure esecutive individuali e di procedure esecutive concorsuali

22 Febbraio 2019



Diritto vivente *versus* quattro recenti pareri

Il diritto vivente consolidato e la prassi pacifica di riconoscimento della natura privata dei Beni Estimati sono stati contrastati da quattro pareri emessi a partire dal 1999.

- Parere Prof. Emanuele Conte del 14 febbraio 2014
- Parere Prof. Franco Batistoni Ferrara del 14 marzo 2002
- Parere Prof. Avv. Paolo Barile del 9 aprile 1999
- Parere Avv. Cesare Piccioli del 25 gennaio 1999

Secondo i pareri, in estrema sintesi:

l'Editto di Maria Teresa si sarebbe limitato a sottrarre le cave iscritte da più di vent'anni agli Estimi dal pagamento del canone livellario, senza disporre della proprietà delle vicinanze inalienabile ed inusucapibile.

Non sarebbero mai esistite né prima né dopo l'Editto cave di proprietà privata e gli atti notarili che compaiono dalla fine del 1400 in avanti sarebbero da considerare nulli.

Le suddette opinioni si pongono in contrasto con tutte le fonti sopra menzionate  per una specifica critica v. parere Prof.ssa Gigliola Di Renzo Villata e Prof. Raffaele Volante 31 ottobre 2017

22 Febbraio 2019



La proposta di legge del Consiglio Regionale della Toscana al Parlamento

In questa situazione di fatto si inserisce la proposta di legge del Consiglio Regionale della Toscana al Parlamento, approvata nella seduta del 17 giugno 2018, attualmente assegnata alla X Commissione "Attività Produttive" della Camera dei Deputati in sede referente.

Nella proposta si ribadisce il contenuto dell'art. 32, comma 2, L.R.T. 35/2015, dichiarato incostituzionale, con l'affermazione che i Beni Estimati "*... appartengono al patrimonio indisponibile comunale e l'esercizio dell'attività estrattiva è sottoposto a concessione temporanea ed onerosa da parte del Comune previo esperimento di procedura di gara ad evidenza pubblica*"

22 Febbraio 2019



Valutazioni conclusive

Il diverso percorso storico e giuridico degli Agri Marmiferi comunali rispetto ai Beni Estimati induce ad una riflessione finale sulla conformità dell'ultima interpretazione giurisprudenziale in materia di Agri Marmiferi e della proposta di legge del Consiglio Regionale della Toscana in materia di Beni Estimati, alla nostra Costituzione e ai trattati internazionali, recepiti attraverso l'art. 117 della Costituzione stessa.

22 Febbraio 2019



Agri Marmiferi comunali

- Il mutamento di giurisprudenza ha coinvolto non solo gli Agri Marmiferi di Carrara, dove è intervenuto dal 1994 un Regolamento comunale, ma anche gli Agri Marmiferi del Comune di Massa tuttora disciplinati dalla legislazione estense.
- La svolta giurisprudenziale → incide su un diritto reale assimilabile all'enfiteusi, attribuito originariamente con le concessioni estensi fino all'esaurimento della cava → situazione giuridica definita, pur se proveniente da un atto concessorio.
- Provvedimento ablativo → di un diritto già entrato nella sfera giuridica del livellario considerato → ammissibile per TAR Toscana 1111/1999 solo perché gli effetti dell'esercizio del diritto perdurano, e ciò escluderebbe la retroattività.
- In realtà possibile adeguamento dei canoni al valore di mercato, ma dubbi sulla completa soppressione del diritto reale anche per il passato (sulla retroattività dubbi anche in Corte Cost. 488/95)
- Per le miniere art. 53 Legge mineraria → mantiene le concessioni a tempo indeterminato trasformandole in perpetue
- Ulteriore profilo problematico → Assenza di indennizzo

segue

22 Febbraio 2019



segue

La tutela dei beni secondo la Convenzione e la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

•**Corte EDU, sez. II, 23 settembre 2014** su ricorso 46154/11. Indennizzo dovuto in un caso in cui la Cassazione aveva ritenuto appartenenti al demanio beni per molto tempo considerati privati “ ... *la nozione di “beni” evocata nella prima parte dell’art. 1 del Protocollo n. 1, ha una portata autonoma che non si limita alla proprietà di beni materiali ed è indipendente dalle qualificazioni formali di diritto interno: anche alcuni altri diritti ed interessi che costituiscono degli attivi possono essere considerati “diritti patrimoniali” ed dunque “beni” ai fini di questa disposizione. In ogni causa è importante esaminare se le circostanze, considerate nel loro insieme, abbiano reso il ricorrente titolare di un interesse sostanziale protetto da questo articolo.*” (giurisprudenza costante)

Ciò si traduce in una **ragionevole aspettativa del privato alla conservazione del bene.**

segue

22 Febbraio 2019



segue

Possibile applicazione dei principi in relazione ai livelli

- Principi stabiliti dalla Corte EDU ➡ possono valere per i livelli, considerati per lungo tempo diritti reali di godimento di natura privata? Probabilmente sì, considerando la ragionevole aspettativa di conservazione sulla base anche della giurisprudenza della Cassazione richiamata.
- non osta al principio il controllo delle modalità di escavazione che in recenti sentenze è stato considerato compromesso dal riconoscimento di un livello perpetuo di natura privatistica.
- In realtà le modalità di escavazione e la tutela ambientale ➡ sono regolate dalla legge regionale sulla autorizzazione all'escavazione, che prescinde dal titolo del possesso
- Sino ad oggi rilasciate solo quattro concessioni sulla base del Regolamento ➡ le cave lavorano ancora sulla base delle concessioni estensi o comunque antecedenti al Regolamento
- Nuovo Regolamento degli Agri Marmiferi in elaborazione ➡ occasione per un ripensamento sul rapporto tra livello – nuova concessione – e indennizzo?

22 Febbraio 2019



I Beni Estimati

- Diritto vivente consolidato → proprietà privata
- Proposta di legge del Consiglio Regionale al Parlamento (X Commissione "Attività Produttive" Camera dei Deputati) → patrimonio indisponibile del Comune.

❑ **Profili di incostituzionalità** (già sollevati da Trib. Massa in relazione ad art. 32, comma 2, Legge Regionale Toscana 35/2015 e considerati assorbiti dalla Corte Costituzionale)

▪ **Primo profilo: contrasto con art. 42, commi 2 e 3 Cost. e con art. 97 Cost.**

L'eventuale norma di legge realizzerebbe un trasferimento coattivo nel patrimonio indisponibile comunale delle proprietà regolarmente acquistate a vario titolo dai privati → espropriazione senza indennizzo e senza l'indicazione di un motivo di interesse generale che la giustifichi (violazione art. 42, comma 3 Cost.)

Verrebbe posto in essere l'effetto espropriativo in difetto di un regolare procedimento amministrativo (violazione art. 97 Cost.)

segue

22 Febbraio 2019



segue

▪ **Secondo profilo: contrasto con l'art. 117, comma 1, della Costituzione, in relazione all'art. 1, protocollo 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.**

Per la Convenzione e secondo la giurisprudenza della Corte EDU potrebbe essere ravvisata la violazione dell'art. 1 del protocollo n. 1, per cui *"ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale"*

La Corte EDU pone particolare attenzione sul concetto di bene che va oltre la stessa qualificazione come proprietà (che peraltro sussiste nel caso dei Beni Estimati), e sul ragionevole affidamento del privato.

Il diritto può essere sacrificato per la realizzazione di una utilità sociale e dietro pagamento di un indennizzo commisurato al valore venale del bene. Nessuna delle due condizioni è presente nella proposta di legge del Consiglio Regionale della Toscana al Parlamento.

segue

22 Febbraio 2019



▪**Terzo profilo: contrasto con l'art. 24 della Costituzione in relazione agli artt. 42, 102 e 111 Cost.**

È in corso un contenzioso di fronte all'autorità giudiziaria ordinaria sulla proprietà dei Beni Estimati, con prima sentenza favorevole ai privati.

La proposta di legge, ove venisse approvata, si tradurrebbe in una violazione dell'art. 24 della Costituzione, (in collegamento con le altre norme richiamate) in quanto il legislatore si sostituirebbe indebitamente al giudice ordinario nella pretesa di risolvere, al di fuori di un processo regolato dalla legge, il conflitto esistente tra soggetti dell'ordinamento.

In definitiva, in relazione ai Beni Estimati, la proposta, ove tradotta in legge, realizzerebbe una grave violazione di diritti protetti dalla Costituzione e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

22 Febbraio 2019